



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 531 C.D.T. 45
DEL 20 MAGGIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella, dal Dott. Salvatore Palumbo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 20 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 206/A

A.S.D. SPORTING ETNEO (CT) appello avverso ammenda di € 300,00 e squalifica del sig. Salvatore Giannino fino al 31/10/14 - Gara Allievi Provinciali, play off, Sporting Etneo/Don Bosco Ardor Sales del 27/04/2014 - C.U. n° 53 del 29/04/2014 della Delegazione Provinciale di Catania, pubblicato il 30/04/2014

Con il proposto appello la società A.S.D. Sporting Etneo contesta le sanzioni impugnate, chiedendone la riduzione in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza dibattimentale dal rappresentante della società, che ha fatto espressa richiesta d'essere sentito.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello de quo è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di rito, che per le gare di play off, quale quella in esame, è fissato nelle ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti impugnati.

L'appello sarebbe dovuto pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02/05/2014 mentre risulta essere pervenuto soltanto alle ore 23, 46 del medesimo giorno.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00)

Procedimento 208/A

A.S.D. SPORTING R.C.B. (TP) appello avverso inibizione sig. Giuseppe Culicchia fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Alcamo Francesco Paolo fino al 04/05/2015, squalifica calciatore Renda Bruno fino al 04/05/2017 - Gara 3^ categoria TP Sporting R.C.B./Valderice Calcio 2013 del 04/05/2014 - C.U. n° 49TP del 08/05/2014

Con il proposto appello la società Sporting R.C.B. contesta le decisioni impugnate, chiedendo che siano riformate "in melius".

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza dibattimentale dal rappresentante della società, che ha fatto espressa richiesta d'essere sentito ed ha confermato di non avere "sfiorato" il direttore di gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo de quo è inammissibile relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori in quanto sottoscritto dal sig. Giuseppe Culicchia, presidente pro tempore inibito e pertanto non legittimato a rappresentare la società ex art. 19 comma 2 lettera a) C.G.S., ma soltanto se stesso.

In ordine alla posizione personale del predetto non si può non rilevare preliminarmente che il referto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti e del comportamento dei tesserati a norma di regolamento. Orbene, si legge in referto che il sig. Culicchia, unitamente ad un calciatore, "al triplice fischio" provava a trattenere fisicamente il direttore di gara (frapponendosi con il fisico, tenendolo per la maglia e per un braccio), al fine di fargli riprendere la gara, nel contempo assumendo contegno irrispettoso.

Alla stregua di quanto esposto dal direttore di gara, l'appello proposto dal sig. Culicchia appare parzialmente fondato, tenuto conto che la condotta in esame, se pure di particolare rilevanza, va inquadrata in unico contesto e può considerarsi esaurita, senza conseguenze di sorta, all'allontanarsi del direttore di gara verso lo spogliatoio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alcamo Francesco Paolo e Renda Bruno.

In parziale accoglimento dell'appello dispone conenersi al 30/09/2014 la sanzione della inibizione a carico del presidente sig. Giuseppe Culicchia.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 209/A

Pol. Dil. COMPENSORIO NORMANNO (CT) - Appello avverso ammenda di euro 600,00; inibizione fino al 15/09/2014 del Presidente sig.ra Amato Stefania; inibizione fino al 05/09/2014 del dirigente sig. Indelicato Gianluca; squalifica fino al 15/09/2014 dell'allenatore sig. Antonino Panitteri; squalifiche per quattro gare calciatore sig. Giacomo Calamato - Gara Play off di Promozione Compensorio Normanno/Mussomeli del 11/05/2014 - C.U. N° 518 del 13/05/2014.

L'indicata società propone appello avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene sproporzionati all'effettivo accadimento dei fatti, anche in relazione alla circostanza che molti dei contestati episodi non sarebbero stati rilevati direttamente dagli ufficiali di gara o dai Commissari di Campo designati per cui ne chiede una riduzione in termini più equi e per alcun versi la loro revoca.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara così come i rapporti dei predetti ufficiali di gara e quelli dei commissari di campo designati costituiscono, ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 C.G.S. piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai sostenitori, così come i rapporti dei commissari di campo fanno piena prova, ai sensi del comma 2.2 dell'art. 35 del C.G.S. in ordine a comportamenti violenti posti in essere da tesserati che non siano stati rilevati dagli ufficiali di gara.

In particolare dalla combinata lettura dei referti redatti dagli ufficiali di gara e dei commissari di campo si rileva che:

- a) Prima dell'inizio della gara sono stati esplosi ben undici petardi tutti provenienti dal settore riservato ai sostenitori del Compensorio Normanno così come dallo stesso

- settore sono stati esplosi tre petardi nel corso del primo tempo (vedasi rapporto di uno degli assistenti e dei commissari di campo);
- b) Sempre prima dell'inizio della gara veniva accertato dai commissari di campo, attraverso le dichiarazioni loro rese dal responsabile della società a cui era stata demandata l'organizzazione della gara e dal dirigente della Polizia di Stato operante sul posto, che circa 150 sostenitori a seguito della società Comprensorio Normanno avevano forzato il cordone di addetti al settore loro riservato entrando nella gradinata senza il relativo ticket;
 - c) Al 41' del 1° t., subito dopo che il Comprensorio Normanno aveva segnato una rete il n.16 sig. Calamato Giacomo, si alzava dalla panchina e rivoltosi verso i sostenitori del Mussomeli, posizionati alle sue spalle, li attingeva con uno sputo;
 - d) Al 20' del 2° t. è stato allontanato dall'arbitro l'allenatore della reclamante per essere lo stesso entrato, senza autorizzazione, sul terreno di gioco ed assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;
 - e) Al termine della gara alcune persone forzavano un cancello che immetteva nel campo per destinazione ed entravano sul terreno di gioco forzando anche il cordone degli stewards che non riuscivano a trattenerli. I Commissari di Campo accertavano anche che il cancello in questione risultava semi divelto. Tra le persone che erano entrate nel terreno di gioco venivano identificate il Presidente del Comprensorio Normanno sig.ra Stefania Amato, il sig. Indelicato Gianluca, dirigente del Comprensorio Normanno e ed il sig. Licciardello Carmelo (non tesserato come dirigente ma comunque riferibile alla società Comprensorio Normanno) il quale peraltro assumeva un contegno gravemente minaccioso nei confronti dei commissari di campo.

Per quanto sopra l'appello non appare fondato, non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali di gara quanto lamentato dalla reclamante.

Per ciò che riguarda le sanzioni, appare a questa Commissione appena congrua la sanzione dell'ammenda inflitta in relazione ai comportamenti posti in essere dai sostenitori della reclamante di cui la stessa ne deve rispondere a titolo oggettivo non avendo dimostrato di avere assunto alcuno dei comportamenti previsti dall'art. 13 C.G.S..

Così come sono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione le sanzioni inflitte agli altri tesserati.

In particolare per ciò che attiene all'aggravamento della sanzione a carico del Presidente del Comprensorio Normanno sig.ra Stefania Amato, già inibita fino al 31/05/2014, si ricorda che, ai sensi dell' art. 22 comma 8 C.G.S., ai soggetti ai quali è stata inflitta la sanzione dell'inibizione è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi e la violazione di tale divieto comporta un aggravamento della sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 210/A

A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (RG) appello avverso dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso regolarità Gara Allievi Provinciali, Fase Finale, Nuova Niscemi/Piccoli Campioni del 05/05/2014 - C.U. n° 65 del 14/05/2014 della Delegazione Provinciale di Ragusa, pubblicato il 15/05/2014

Con il proposto appello la società Piccoli Campioni contesta la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento.

In particolare la reclamante evidenzia che con nota dell'11 febbraio 2014, a firma del Presidente pro tempore sig. Gianpaolo Sortino, questi aveva delegato alla firma di

qualsiasi atto il sig. Zisa Michele, comunicazione questa pervenuta al competente Comitato Regionale lo stesso giorno 11 febbraio 2014.

Il reclamo è fondato e deve trovare accoglimento poiché il sig. Zisa Michele, al momento della sottoscrizione del reclamo, era legittimato alla firma in quanto, ai sensi dell'art. 37 delle N.O.I.F., le variazioni di incarichi hanno decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame annulla la decisione del giudice sportivo territoriale e dispone, ai sensi dell'art.36 comma 5 C.G.S., la restituzione degli atti a quest'ultimo perché decida nel merito.

Senza addebito di tassa reclamo.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella, dal Dott. Salvatore Palumbo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro e con l'intervento dei Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Giulia Saitta e Claudio Mormando, si è riunita il giorno 20 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.312/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. FEDERICO FRANCESCO (Presidente, all'epoca dei fatti dell'U.S.D. Alimena)
- Sig. LIPERA GIOVANNI (Dirigente, all'epoca dei fatti dell'U.S.D. Alimena)
- Sig. FARINELLA ROSARIO (Dirigente tesserato per la Soc. Città di Gangi)
- Società U.S.D. ALIMENA

La Procura Federale con nota 5813/607 pf13-14/AM/ma del 15 aprile 2014, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale **a)** il sig. Federico Francesco, Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Alimena, per rispondere della violazione dell' art. 1 comma 1 e 6 del C.G.S., in relazione all'art.37 comma 1 delle N.O.I.F., in quanto in qualità di Presidente e legale rappresentate della U.S.D. Alimena, ha omesso di comunicare agli organi competenti il nominativo di Farinella Rosario e la relativa qualifica; **b)** il sig. Lipera Giovanni per rispondere della violazione di cui all' art. 1 comma 1 e 6 del C.G.S. in quanto in qualità di dirigente accompagnatore della U.S.D. Alimena, ha sottoscritto la distinta di gioco relativa alla gara Alimena/Alia del 19/01/2014, indicando in qualità di collaboratore il sig. Farinella Rosario, soggetto non tesserato con la Società, bensì con altra Società; **c)** il sig. Farinella Rosario per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1, 5 e 6 del C.G.S. sia per avere svolto le funzioni di collaboratore con la U.S.D. Alimena, nella gara di III cat. Alimena/Alia del 19/01/2014, senza preventivo tesseramento, sia per avere, dopo la fine della predetta gara, costretto l'arbitro della stessa, sotto minaccia di un male fisico alla persona, a sottoscrivere una dichiarazione con la quale lo stesso DDG assumeva di aver commesso un errore tecnico; **d)** La U.S.D. Alimena per rispondere delle violazioni di cui all' art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, relativamente alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio dirigente accompagnatore.

All'udienza dibattimentale del 20 maggio 2014 le parti deferite hanno chiesto di essere ammesse al patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento la società U.S.D. Alimena in persona del Presidente pro-tempore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di € 450,00 di ammenda ridotta ad € 300,00 di ammenda ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta ad € 200,00 di ammenda ex art. 24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *visto l'art. 24 C.G.S. che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*
- *ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti della richiedente*
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla la società U.S.D. Alimena la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Ordinanza 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il sig. Federico Francesco ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di mesi sei di inibizione ridotta a mesi quattro di inibizione ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi due e giorni venti di inibizione ex art. 24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *visto l'art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*
- *ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Federico Francesco la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Ordinanza 3:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il sig. Lipera Giovanni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'articolo 23 C.G.S., individuata nella pena base di mesi sei di inibizione ridotta a mesi quattro di inibizione;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Lipera Giovanni la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Ordinanza 4:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

- *rilevato che prima dell'apertura del dibattimento il sig. Farinella Rosario ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli articoli 23 e 24 C.G.S., individuata nella pena base di anni quattro di inibizione ridotta a mesi trentadue di inibizione ex art. 23 C.G.S., ulteriormente ridotta a mesi ventidue di inibizione ex art. 24 C.G.S.;*
- *rilevato che la Procura Federale ha prestato il proprio consenso all'applicazione della pena come sopra determinata;*
- *visto l'art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1) possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*
- *visto l'art. 24 che prevede, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione dei soggetti deferiti, che l'Organo Giudicante può ridurre ulteriormente, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale;*
- *ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente*
P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al sig. Farinella Rosario la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
ammenda di € 200,00 a carico della società U.S.D. Alimena ex artt. 23 e 24 C.G.S.;

inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due e giorni venti a carico del sig. Federico Francesco ex artt. 23 e 24 C.G.S.;

inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Lipera Giovanni ex art. 23 C.G.S., a decorrere dal 1° luglio 2014;

inibizione ai sensi art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi ventidue a carico del sig. Farinella Rosario ex artt. 23 e 24 C.G.S.;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive, ove non diversamente disposto, a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 20 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 225/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Giardini Naxos (915396)

Sig. Brunetto Gaetano (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.745 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Giardini Naxos è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 460 CDT 33 del 16/04/2013, applica:

l'ammenda di € 180,00 alla società A.S.D. Giardini Naxos (915396);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Brunetto Gaetano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Mastroieni Gaetano, Petralia Gabriele, Savio Simone, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 226/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Joppolo (oggi ASD Città di Agrigento - 921496)

Sig. Grado Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.746 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Joppolo (oggi ASD Città di Agrigento) è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 04 CDT 01 del 09/07/2013, applica:

l'ammenda di € 180,00 alla società A.S.D. Joppolo (oggi ASD Città di Agrigento - 921496);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grado Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Burgio Luca Pio, Gibilaro Riccardo, Sacco Nicolò, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 227/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Macchitella Calcio (932856)

Sig. Greco Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.747 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Macchitella Calcio (932856);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Greco Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Ciscardi Angelo, Mezzasalma Marco, Tosto Francesco, Tuccio Flavio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 228/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Milocca (oggi ASD Milocca Milena - 930766)

Sig. Venturelli Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.748 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici dei calciatori deferiti attestanti la regolarità della loro posizione avendo adempiuto gli obblighi di tutela medico sportiva per la s.s. 2012-2013.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone conseguentemente di non procedere nei confronti della società A.S.D. Milocca (oggi ASD Milocca Milena - 930766), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Venturelli Pietro, dei calciatori Cammarata Giuseppe, Cravotta Michele, Sardo Viscuglia Salvatore, Lombardo Angelo, Petruzzella Riccardo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 229/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Mirto (740803)

Sig. Machi Alfredo Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.749 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. D. Mirto è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 111 CDT 09 del 08/10/2013, applica:

l'ammenda di € 180,00 alla società Pol. D. Mirto (740803);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Machi Alfredo Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Randazzo Gaetano, Renzetti Samuel, Truglio Salvatore, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 230/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Libertas Cerami (740700)

Sig. Liobiso Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.750 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società Pol. D. Libertas Cerami (740700);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Liobiso Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Gagliano Giuseppe, Pirrello Tony Michele, Pitronaci Biagio, Stivala Michele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/05/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**